

Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell'acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l'anno solare.  
Entro lo stesso termine va versata, anche, la seconda o unica rata dell'IRAP.

## **Versamenti acconti Irpef, Ires, Irap**

Il 30 novembre è il termine ultimo per versare la seconda o unica rata dell'acconto IRPEF da parte delle persone fisiche tenute alla presentazione del Modello Unico e dell'acconto IRES per le società ed enti equiparati con esercizio coincidente con l'anno solare. Entro lo stesso termine va versata, anche, la seconda o unica rata dell'IRAP.

## **Chi deve versare l'acconto**

Come accennato, sono tenuti al versamento del secondo acconto, con le diverse modalità di cui si dirà in seguito:

- le persone fisiche;
- le società di persone ed enti equiparati;
- le società di capitali ed enti equiparati.

Non devono, invece, versare l'acconto i contribuenti che:

- non hanno avuto redditi nell'esercizio precedente (ad esempio, i soggetti che hanno iniziato l'attività nel 2009);
- non avranno redditi nell'esercizio in corso (ad esempio, i contribuenti che hanno cessato l'attività nel corso del 2008);
- non hanno presentato la dichiarazione per l'anno precedente, perché non obbligati;
- nell'esercizio precedente, pur avendo posseduto redditi, non hanno versato alcuna imposta all'atto della dichiarazione perché avevano già subito ritenute in misura corrispondente o eccedente il debito d'imposta;
- hanno la certezza di non dover versare, nella successiva dichiarazione dei redditi, l'imposta (al netto delle detrazioni, crediti d'imposta e ritenute).

Inoltre, sono esonerati dal versamento anche gli eredi dei contribuenti deceduti fra il 1° gennaio 2009 e il 30 novembre 2009 per i redditi del de cuius.

## **Come si determina l'acconto**

Le regole per il calcolo degli acconti variano a seconda del tipo di contribuente interessato (persona fisica, società di persone, società di capitali o enti equiparati).

### **Persone fisiche**

Con riferimento all'anno d'imposta 2009, sono tenuti a versare l'acconto IRPEF, le persone fisiche che, avendo presentato la dichiarazione dei redditi UNICO PF 2009, hanno dichiarato un'imposta, relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta, delle ritenute e delle eccedenze, superiore a 51,65 euro.

Il rigo del Modello Unico 2009 PF da controllare è RN31 del quadro RN; pertanto, tenendo conto che i dati esposti in dichiarazione sono arrotondati all'unità di euro, l'obbligo del

versamento dell'acconto scatta se nel rigo RN31 è riportato un importo superiore a 52 euro. Se si verifica tale eventualità, il contribuente deve versare, per l'anno 2009, un acconto pari al 99% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. In pratica, i casi in cui si può trovare il contribuente, se è tenuto al versamento dell'acconto sulla base di quanto detto in precedenza, sono sostanzialmente i seguenti:

- versamento di un unico acconto;
- versamento di due acconti.

#### *Versamento di un unico acconto*

Il primo caso si verifica se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 99% sul valore di cui al rigo RN31, non supera 257,52 euro.

Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

Considerato che la soglia di 257,52 euro si riferisce all'importo dell'acconto, il valore del rigo RN31 che non deve essere superato per versare in un'unica soluzione è pari a 260 euro.

#### *Versamento di due acconti*

L'altro caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell'IRPEF.

Pertanto, se applicando il 99% sul rigo RN31 si determina un valore superiore a 257,52 euro (quindi se l'importo del rigo RN31 è superiore a 260 euro) l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il 16 giugno 2009 ovvero entro il 16 luglio 2009 con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro il 30 novembre 2009.

Per semplificare, le percentuali da applicare al rigo RN30, per determinare i due acconti sono le seguenti:

- 1° acconto =  $40\% \times 99\% = 39,6\%$ ;
- 2° acconto =  $60\% \times 99\% = 59,4\%$ .

**ATTENZIONE:** Mentre il primo acconto può essere anche rateizzato, ciò non è possibile per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

### **Società di persone ed enti equiparati**

Le società di persone e gli enti ad esse equiparati sono tenute al solo versamento dell'IRAP in quanto esse, ai fini IRPEF, sono tassate per trasparenza in capo ai soci.

Pertanto, per esse l'obbligo di versamento degli acconti riguarda esclusivamente l'IRAP.

Le regole sono le stesse descritte per le persone fisiche a cui si rimanda.

### **Società di capitali ed enti equiparati**

Sempre relativamente all'anno d'imposta 2009, a differenza di quanto previsto per le persone fisiche, per le società di capitali ed enti equiparati non è previsto alcun limite che determini l'obbligo o meno di versare gli acconti.

Infatti, i versamenti di acconto dell'IRPEF, nonché quelli relativi all'acconto dell'IRAP, dovuti dalle società di capitali ed enti equiparati sono effettuati in due rate salvo che il

versamento da effettuare (calcolato sull'importo indicato nel Quadro RN, rigo RN17 del modello Unico SC 2009) alla scadenza della prima rata non superi euro 103.

Inoltre, ai fini del computo dell'acconto, non si può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 1° aprile 1996, n. 239, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

Così come per le persone fisiche, anche per i soggetti IRES possono verificarsi i seguenti due casi:

- versamento di un unico acconto;
- versamento di due acconti.

#### *Versamento di un unico acconto*

Il primo caso si verifica, se l'importo dovuto a titolo di acconto, determinato applicando l'aliquota del 100% sul valore di cui al rigo RN17, non supera 103 euro (detto in altre parole, l'importo indicato in tale rigo non deve superare 103 euro).

Infatti, in tale ipotesi il contribuente può versare l'acconto in un'unica soluzione, entro il 30 novembre.

#### *Versamento di due acconti*

L'altro caso che si può verificare è quello in cui il contribuente deve versare due acconti dell'IRES.

Pertanto, se applicando il valore indicato nel rigo RN17 è superiore a 103 euro, l'acconto così determinato deve essere versato in due rate, di cui:

- la prima, nella misura del 40%, entro il termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 16 giugno), ovvero entro 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo;
- la seconda, nella restante misura del 60%, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione (per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, entro il 30 novembre 2009).

Anche in tal caso, mentre il primo acconto può essere anche rateizzato, ciò non è possibile per l'acconto di novembre che va, quindi, versato in unica soluzione.

### **Acconto IRAP**

Come è noto, da quest'anno, la dichiarazione IRAP va presentata in via autonoma.

Infatti, il modello IRAP 2009 è unico per tutte le tipologie di contribuenti (siano essi imprese individuali, lavoratori autonomi, società o enti), differenziandosi solo per i vari quadri per la determinazione del valore della produzione netta ad essi dedicati; invece, il quadro relativo alla ripartizione della base imponibile e dell'imposta e ai dati concernenti il versamento è uno solo (quadro IR).

Pertanto, ai fini del calcolo degli acconti, le cui regole di determinazione rimangono invariate, il dato a cui fare riferimento è quello riportato nel rigo IR22 - "Totale imposta" - del modello IRAP 2009.

Detto ciò, ai fini del calcolo dell'acconto IRAP occorre distinguere tra:

- persone fisiche e società di persone;
- società di capitali ed enti equiparati;

Se il contribuente è soggetto passivo IRAP è tenuto a versare l'acconto per tale imposta, applicando le medesime regole valide per l'IRPEF, facendo riferimento, come accennato, al rigo IR22.

Per le società di capitali ed enti equiparati, l'acconto IRAP, se dovuto, si calcola con le stesse regole valide per l'IRES.

In particolare, l'acconto relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2009 è dovuto in misura pari al 100% dell'importo indicato nel rigo IR22, sempreché tale importo sia superiore a euro 20,66.

### **Acconto in misura ridotta**

Se il contribuente (sia esso persona fisica o società) prevede una minore imposta da dichiarare nella successiva dichiarazione (ad esempio, per effetto di oneri sostenuti nel 2009 o di minori redditi percepiti nello stesso anno), può determinare gli acconti da versare sulla base di tale minore imposta (c.d. "metodo previsionale").

In tal caso, ai fini del calcolo si deve tener conto, per una realistica previsione, oltre che dei minori redditi anche delle eventuali maggiori detrazioni, di nuovi oneri deducibili e di eventuali rimborsi o sgravi.

Inoltre, l'importo da versare come seconda rata di acconto può essere ridotto od omesso, senza applicazione di sanzioni, purché l'acconto complessivo non sia inferiore a quanto dovuto a titolo di IRPEF/IRES/IRAP per l'anno in corso, mentre se il contribuente prevede di non percepire redditi nell'anno in corso, non è tenuto al versamento dell'acconto.

E' bene ricordare che in caso di errore nella rideterminazione e nel versamento dell'acconto si va incontro all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia (30% dell'importo non versato oltre agli interessi legali).

### **Acconti e agevolazione "Tremonti ter"**

I contribuenti che si avvalgono della cosiddetta "Agevolazione Tremonti ter" di cui all'articolo 5 del D.L. n. 78/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102/2009, sulla detassazione degli investimenti in nuovi macchinari e nuove attrezzature, non devono tener conto, ai fini del calcolo degli acconti degli effetti derivanti dalla predetta agevolazione.

In altre parole, poiché l'agevolazione si applica solo ed esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte IRPEF/IRES derivanti da Unico, tali contribuenti devono calcolare gli acconti come se non dovessero usufruire dell'agevolazione (ciò vale anche nel caso in cui decidessero di applicare il metodo di calcolo degli acconti "previsionale").

### **Modalità di versamento**

Il versamento degli acconti deve essere effettuato utilizzando il modello F24, in modalità esclusivamente telematica per i soggetti titolari di partita IVA.

E' possibile compensare, liberamente, l'importo dovuto a titolo d'acconto con eventuali crediti di imposte o contributi di cui il contribuente abbia la disponibilità.

### **Codici tributo**

I principali codici tributo da utilizzare nell'F24 per i versamenti degli acconti di novembre sono i seguenti:

- 4034 - acconto seconda rata o acconto in unica soluzione IRPEF;

- 2002 - IRES - Acconto seconda rata o acconto in unica soluzione;
- 3813 - Irap acconto - seconda rata o acconto in unica soluzione.